

**Oggetto: Parere, di cui all'art. 5, comma 3, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 1.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, sul fondo delle risorse accessorie per l'anno 2016**

**Visto** l'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali 1.04.1999 sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, il quale prevede:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;*

**Visto** il primo comma dell'art. 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, che prevede:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.”;*

**Visto** che annualmente l'Ente deve computare il fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, e che tale adempimento spetta al Direttore del Consorzio;

**Accertato** che con tale atto si dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività secondo quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

**Visto** che la quantificazione del complesso delle risorse disponibili è stata effettuata dall'Amministrazione con determinazione del Direttore n. 48 del 15 giugno 2016, computando le sole risorse stabili, per un importo pari a quelle del precedente esercizio 2015;

**Visto** che l'articolo 1 comma 236 della legge 28.12.2015, n. 208, legge di stabilità 2016, prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio del personale per l'anno 2016 non sia superiore a quello dell'anno 2015 e che si applichino riduzioni in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

**Rilevato** che per a tutt'oggi il numero dei dipendenti in servizio non ha subito riduzioni rispetto al 2015 nè si prevede possa subirne durante il corrente anno e quindi non è applicabile la citata disposizione della legge di stabilità 2016;

### **il Revisore dei conti**

- **prende atto** di quanto contenuto nella Determinazione del Direttore n. 48 del 15/06/2016, in merito alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio al personale dipendente a valere sull'anno 2016,

**e, tenuto conto di quanto esposto in premessa,**

- esprime il proprio parere favorevole relativamente a quanto stabilito dall'articolo 40-bis del Decreto Legislativo 165 del 30.03.2001.

20 giugno 2016



dr. Giorgio Bonaldo